COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI

Città metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Approvato con delibera di

Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2021

Modificato con delibera di

Consiglio Comunale n….. del …..

Sommario

Articolo 1 - Oggetto 3
Articolo 2 - Disposizioni generali 3
Articolo 3 - Presupposto del canone 3
Articolo 4 - Soggetto passivo 3
Articolo 5 – Soggetto attivo 3
Articolo 6 - Commercio su aree pubbliche 4
Articolo 7 - Rilascio dell'autorizzazione 4
Articolo 8 - Criteri per la determinazione della tariffa 4
Articolo 9 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici 4
Articolo 10 - Determinazione delle tariffe annuali 5
Articolo 11 - Determinazione delle tariffe giornaliere 5
Articolo 12 – Determinazione del canone 5
Articolo 13 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici 6
Articolo 14 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali 6
Articolo 15 – Occupazione per attività di "spunta" 6
Articolo 16 – Occupazione su posteggio riservato a "produttori agricoli" e "battitori" 6
Articolo 17 - Occupazione per commercio itinerante 7
Articolo 18 – Modalità e termini per il pagamento del canone 7
Articolo 19 - Accertamenti - Recupero canone 8
Articolo 20 - Sanzioni e indennità 9
Articolo 21 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico 10
Articolo 22 – Sospensione e revoca dell'attività' di vendita 10
Articolo 23 - Occupazioni abusive 11
Articolo 24 - Autotutela 12
Articolo 25 – Rimborsi e compensazioni 12
Articolo 26 - Riscossione coattiva 12
Articolo 27 - Disposizioni transitorie e finali 12
ALLEGATO "A" - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI 13

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del TUEL, legge 18 agosto 2000, n. 267, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel comune di Cassina de' Pecchi del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate così come previsto dal commi 837, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816, articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, articoli 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo è il Comune di Cassina de' Pecchi.
2. Il comune di Cassina de' Pecchi, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 1997 n. 446 e del Regolamento generale per la gestione delle entrate, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone a soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
4. Nel caso di affidamento in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario al quale sono attribuiti la funzione e tutti i poteri ferme restando le disposizioni riguardanti gli obblighi di ciascun

ufficio in merito al rilascio degli atti di concessione o autorizzazione. L'ufficio comunale responsabile dell'entrata vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento e delle norme di legge da parte del Concessionario del servizio.

5. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Cassina de' Pecchi appartiene alla classe di comuni con popolazione con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti.

Articolo 6 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
    a. su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati in aree appositamente individuate con delibera di Giunta Comunale.
    b. in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezioni di eventuali zone dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a particolari condizioni, ai fini della salvaguardia delle predette zone ed in conformità alle norme che regolano la circolazione stradale.
2. L'attività commerciale di vendita al dettaglio su aree pubbliche può essere svolta solo previo ottenimento di apposita autorizzazione che abiliti all'esercizio.
3. L'esercizio dell'attività può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, fatto salvo i provvedimenti delle competenti Autorità di pubblica sicurezza che per qualsiasi motivo vietino o limitino l'esercizio dell'attività.
4. L'attività esercitata su posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico che viene rilasciata dal Responsabile del Settore competente. La durata della concessione, stabilita dagli appositi decreti ministeriali (attualmente di 12 anni), decorre dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

Articolo 7 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico per l'attività di commercio itinerante, nei mercati, fiere e nelle aree pubbliche si rinvia al Regolamento del commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 8 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
    a. classificazione delle strade in ordine di importanza;
    b. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
    c. durata dell'occupazione;
    d. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 9 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del presente regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 10 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841, articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
   a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
   b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1a.
   c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842, articoli 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
   a. alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
   b. la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1a.
   c. la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
6. La tariffa assorbe quanto dovuto a titolo di TARI di cui al comma 639, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 12 – Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30[1] sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Articolo 13 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti e autorizzati con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi su suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento del Commercio su aree pubbliche.

Articolo 14 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento del Commercio su aree pubbliche.
2. L'occupazione può riguardare i titolari di concessioni, gli operatori ammessi alla spunta giornaliera (cosiddetti "spuntisti"), i produttori agricoli e gli operatori "battitori" che hanno la disponibilità di un posteggio a loro riservato.

Articolo 15 – Occupazione per attività di "spunta"

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi, come da graduatoria redatta ed aggiornata periodicamente dal Settore competente.
2. L'operatore, per occupare temporaneamente il posteggio vacante, deve obbligatoriamente assolvere al pagamento del canone, con le modalità previste dal Servizio Responsabile dell'Entrata o dal soggetto concessionario.
3. Le modalità di esercizio dell'attività e il rilascio delle autorizzazioni sono disciplinate dal vigente Regolamento del Commercio su aree pubbliche.

Articolo 16 – Occupazione su posteggio riservato a "produttori agricoli" e "battitori"

1. Gli operatori che esercitano l'attività come produttore agricolo e come battitori sono tenuti ad occupare i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione; qualora ci siano più operatori che intendono occupare il posteggio l'assegnazione avverrà secondo un programma di turnazioni concordato con il Comune.
2. L'operatore, per occupare temporaneamente un posteggio "riservato" alla sua categoria (produttore agricolo e/o battitore), deve obbligatoriamente assolvere al pagamento del canone con le modalità previste dal Servizio Responsabile dell'Entrata o dal soggetto concessionario.

[1] Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. ….. del …….

3. Le modalità di esercizio dell'attività e il rilascio delle autorizzazioni sono disciplinate dal vigente Regolamento del Commercio su aree pubbliche.

Articolo 17 - Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento del Commercio su aree pubbliche.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, quando l'esercizio dell'attività non si svolge nelle aree mercatali e nelle fiere, ed è esercitato:
   a) nello stesso luogo per un tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque per una durata non superiore al massimo di due ore, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata, con divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza;
   b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, con esclusione di eventuali zone di divieto di vendita stabilite dall'Amministrazione Comunale con ordinanza per motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;
   c) nel pieno rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie;
   d) ad oltre ad un raggio di 500 metri in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera;
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

Articolo 18 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni **temporanee**, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione ove prevista, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione; qualora l'importo dovuto per singola occupazione supera la cifra di Euro 500,00, il concessionario può richiedere il pagamento in massimo tre rate di pari importo senza l'applicazione degli interessi, con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
3. Per le occupazioni **periodiche**, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate di pari importo scadenti il 31 marzo – 31 maggio – 31 luglio – 31 ottobre senza l'applicazione di interessi sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
4. Per le occupazioni **permanenti,** il pagamento del canone relativo al **primo anno** di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate di pari importo, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31 maggio – 31 luglio – 31 ottobre, senza l'applicazione di interessi, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione o di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio.

6. La revoca, la sospensione o la rinuncia, di cui all'art. 22, non danno diritto alla restituzione del canone già pagato.
7. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o disposizioni di legge, in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge, senza alcun obbligo di indennizzo.
   Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di durata della sospensione.
   Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario, nel caso non fosse possibile assegnargli un nuovo posteggio, ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi e con l'obbligo dell'eventuale rimozione e della messa in pristino dello stato dei luoghi.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso annualmente sia inferiore a Euro 2,00.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
12. Il Comune o il concessionario del Servizio di riscossione del canone provvede di norma ad inviare annualmente al contribuente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti per le occupazioni con l'indicazione delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo del contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle predette scadenze, pertanto qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata dovrà premunirsi di contattare il Comune o l'eventuale concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.
13. Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
14. Con deliberazione di Giunta Comunale possono essere differiti i termini ordinari di versamento del canone previsti ai commi 3 e 4 del presente articolo". [2]

Articolo 19 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1, comma 179, provvede il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o il soggetto affidatario della gestione del canone, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

[2] Comma aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n. ….. del ……

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio responsabile dell'entrata o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il soggetto Concessionario dell'attività di riscossione provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi del comma 792, articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160 con l'invito ad adempiere al pagamento nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento dell'atto.

Articolo 20 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e dal comma 821, articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
   a. per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
   b. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella misura fissata dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Sulle somme dovute non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili
6. Non si procede alle attività di recupero dei canoni non versati alle scadenze qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative, interessi e indennità, non superi l'importo di Euro 10,33. Questa disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone.
7. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 21 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'articolo 13, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 22 – Sospensione e revoca dell'attività' di vendita

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva segnalate dagli organi di controllo, il Responsabile del Settore competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
   a. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
   b. l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
   c. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Il Comune revoca l'autorizzazione:
   a. nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio del provvedimento;
   b. per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;

c. qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività, ovvero sia venuto meno agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale;
d. in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;

5. Il Comune interdice per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera all'operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al Comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.
6. L'operatore commerciale titolare di posteggio, che non ha assolto al pagamento del canone annuale di occupazione suolo pubblico e/o altro tributo connesso all'utilizzo del posteggio dato in concessione, sarà oggetto di revoca della concessione del posteggio assegnato, come previsto dalla normativa regionale in materia. Il Servizio competente su segnalazione del Servizio Responsabile dell'Entrata o dell'eventuale soggetto affidatario della gestione del canone, comunicherà all'operatore l'avvio del procedimento di revoca della concessione e, se entro trenta giorni dalla notifica risulterà inadempiente, verrà emesso il provvedimento di revoca della concessione a Suo carico.

Articolo 23 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
   a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
   b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
   c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
   d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
   e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
   f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a sette giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'articolo 3, comma 16, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Articolo 24 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e fatta pervenire entro il termine di presentazione del ricorso, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Articolo 25 – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 2,00.

Articolo 26 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 29 settembre 1973, n. 602 così come disposto dal comma 792, articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 può essere svolto dal Comune, da Agenzia delle Entrate Riscossione o dal soggetto affidatario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 27 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per il solo anno 2021 il termine per il versamento della rata unica o della prima rata del canone sarà fissato nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe per l'anno 2021.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone calcolati in base al presente regolamento.
3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
4. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
5. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO "A" - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI[3]

Ai fini dell'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche strutture attrezzate, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate nelle seguenti n. 3 categorie.

PRIMA CATEGORIA
CASCINA CASALE
CASCINA CASALINO
CASCINA NUOVA
PIAZZA ALCIDE DE GASPERI
PIAZZA DECORATI AL VALOR CIVILE
PIAZZA EUROPA
PIAZZA UNITA' D'ITALIA
QUARTIERE AURELIA
STRADA PADANA SUPERIORE
STRADA PRIVATA MATTEI
VIA ALIGHIERI DANTE
VIA ALZAIA MARTESANA
VIA ANDROMEDA
VIA ANTARES
VIA BELLISARIO MARISA[3]
VIA BERGAMO
VIA BUONARROTI MICHELANGELO
VIA CARDINAL FERRARI
VIA CARDUCCI GIOSUE'
VIA CASSIOPEA
VIA CAVOUR
VIA CATANIA BASILIO [3]
VIA COLOMBIROLO
VIA CROCE DEL SUD
VIA CURIEL EUGENIO
VIA DEI CICLAMINI
VIA DEI PLATANI
VIA DEI TIGLI
VIA DEL CENTAURO
VIA DEL GRANCHIO
VIA DEL LEONE
VIA DELLA BILANCIA
VIA DELLA VERGINE
VIA DELL'ACQUARIO
VIA DELLE BETULLE
VIA DELLE GINESTRE
VIA DELLE MAGNOLIE
VIA DELLE ROSE
VIA DELL'ORSA MAGGIORE
VIA DELL'ORSA MINORE
VIA DON VERDERIO AMBROGIO
VIA DONATORI DEL SANGUE
VIA EINAUDI LUIGI
VIA FRIGERIO CONTE ANTONIA[3]
VIA GARIBALDI GIUSEPPE
VIA GIOVE
VIA GRAMSCI ANTONIO
VIA GRANDI ACHILLE
VIA KENNEDY JOHN FITZGERALD
VIA LA MALFA UGO
VIA LEONCAVALLO RUGGERO
VIA MAMELI GOFFREDO
VIA MANZONI ALESSANDRO
VIA MARCONI GUGLIELMO
VIA MARTE
VIA MARTESANA
VIA MATTEOTTI GIACOMO
VIA MAZZINI GIUSEPPE
VIA MERCURIO
VIA MERINI ALDA[3]
VIA MILANO
VIA MONTE GRAPPA
VIA MORO ALDO
VIA MOZART WOLFGANG AMADEUS
VIA NAPOLI
VIA NAVIGLIO PICCOLO
VIA NETTUNO
VIA PASCOLI GIOVANNI
VIA PIETRO NENNI
VIA PLUTONE
VIA PUCCINI GIACOMO
VIA PUECHER GIAN CARLO
VIA RADIOAMATORI
VIA ROMA
VIA ROSSINI GIOACCHINO
VIA SATURNO
VIA SIRIO
VIA TORINO
VIA TRENTO
VIA TURATI FILIPPO
VIA UDINE
VIA URANO
VIA VENERE
VIA VENEZIA
VIA VERDI GIUSEPPE
VIA VOLTA ALESSANDRO
VIALE PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO
VIALE TRIESTE
VIALE VITTORIO VENETO
VICOLO DALLA CHIESA CARLO ALBERTO
VICOLO DEGLI OLMI
VICOLO DEI PINI
VICOLO DEL TORO
VICOLO DELLA LIRA
VICOLO FIORITA

[3] Elenco delle vie della prima categoria modificato con delibera di Consiglio Comunale n…. del …

SECONDA CATEGORIA
CASCINA MALPAGA
VIA COPERNICO NICCOLO'
VIA DA VINCI LEONARDO
VIA DON GNOCCHI CARLO
VIA FERMI ENRICO
VIA GALILEI GALILEO
VIA MAJORANA ETTORE
VIA STRADA ANTICA CASSANO
VICOLO MEUCCI ANTONIO

TERZA CATEGORIA
CASCINA BINDELLERA
CASCINA FOGLIANA
CASCINA GIAVARINA
CASCINA MOLINO RESIGA
CASCINA MORETTI
CASCINA PIROTTA
CASCINA SAN MORO
LARGO COOPERATIVA
LOCALITÀ VILLA MAGRI
LOCALITÀ VILLA POMPEA
LOCALITÀ VILLA QUIETE
STRADA PROVINCIALE 13 - MONZA - MELZO
VIA CAMPOSANTO
VIA DELL'ARTIGIANATO
VIA DON CASELLI GIUSEPPE
VIA DON COLOMBO GIUSEPPE
VIA DON VISMARA AURELIO
VIA PERTINI SANDRO
VIA PRIMO MAGGIO
VIA QUATTRO NOVEMBRE
VIA SAN FERMO
VIA TORRENTE MOLGORA
VIA VENTI SETTEMBRE
VIA VENTICINQUE APRILE
VICOLO CASCINELLO